Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2026, n. 33-3339
Regolamento interno di funzionamento della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto della Regione Piemonte. Modifica alla D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024.

Seduta N° **201** Adunanza 23 NOVEMBRE 2026

Il giorno 23 del mese di novembre duemilaventisei alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente , Maurizio Raffaello Marrone Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Marco GABUSI - Federico RIBOLDI

DGR 33-3339/2026/XII

OGGETTO:
Regolamento interno di funzionamento della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto della Regione Piemonte. Modifica alla D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024.

A relazione di: Cirio

Premesso che:
l'articolo 55 dello Statuto della Regione Piemonte prevede il regolamento interno di funzionamento della Giunta regionale;
con la DGR n. 8-29910 del 13 aprile 2000 è stato approvato, con contestuale revoca della DGR 1-23424 del 15 marzo 1993, il nuovo "Regolamento interno dei lavori della Giunta regionale";
con la DGR n. 1-4817 del 31 marzo 2022, ad integrazione del suddetto provvedimento, sono state disciplinate le sedute con modalità telematica;
con la DGR n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 è stato approvato, con contestuale revoca dei precedenti, il "Regolamento interno di funzionamento della Giunta regionale", ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto della Regione Piemonte.

Ritenuto opportuno, anche alla luce delle esigenze emerse nel corso dei lavori della Giunta regionale, provvedere a modificare il suddetto regolamento al fine di ottimizzarne e semplificarne la procedura applicativa.

Dato atto che la Direzione della Giunta regionale, Settore "Segreteria della Giunta regionale" ha provveduto, a tal fine, ad elaborare la proposta di modifica del regolamento che prevede:
- la modalità telematica di svolgimento delle sedute, anche a carattere ordinario, garantendo così la massima partecipazione anche in presenza di sovrapposizioni con altri impegni istituzionali, mediante la seguente riformulazione dell'articolo 6:

“1. La Giunta si riunisce in via ordinaria di norma una volta alla settimana in un giorno prestabilito.
2. La Giunta può riunirsi in via straordinaria per l’esame di argomenti in casi ritenuti urgenti o che richiedono particolare trattazione.
3. Le sedute, ordinarie o straordinarie, si svolgono preferibilmente in presenza, oppure con le modalità della videoconferenza o in forma mista (in presenza e in videoconferenza).”;
- l’adeguamento lessicale agli articoli 7 e 12 con riferimento alla modalità “videoconferenza”;
- la riformulazione, all’articolo 9, comma 2, quale intervento di affinamento redazionale volto a definire con maggiore chiarezza l’oggetto del controllo preventivo di legittimità e a rendere giuridicamente e sintatticamente più lineare l’esclusione degli atti di mero indirizzo politico, superando la formulazione ellittica del testo previgente:
“2. Oggetto del controllo sono le proposte di deliberazione della Giunta, ad esclusione degli atti di mero indirizzo politico, già munite dell’attestazione di regolarità amministrativa e contabile e pervenute almeno 5 giorni lavorativi prima della predisposizione dell'Ordine del giorno della seduta di Giunta, salvo diversa disposizione del Responsabile del Settore Segreteria Giunta. Con l’inserimento della proposta nell’ordine del giorno di convocazione, il controllo di legittimità si considera concluso positivamente.”;
- la riformulazione dell’articolo 11, comma 1, al fine di esplicitare la tempistica di comunicazione dell’ordine del giorno per le convocazioni straordinarie (nella stessa giornata della seduta), migliorando la chiarezza del testo ed eliminando il precedente rinvio all’articolo 6, comma 2:
“1. L’ordine del giorno è stabilito dal Presidente della Giunta ed è predisposto e comunicato dal Settore “Segreteria della Giunta regionale”, di norma per via telematica, esclusivamente ai componenti della Giunta. La comunicazione deve avvenire al più tardi nella giornata lavorativa precedente la seduta, oppure nella stessa giornata in caso di convocazione straordinaria”.

Ritenuto, pertanto, di modificare il “Regolamento interno di funzionamento della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto della Regione Piemonte”, approvato dalla DGR n. 1-8208 del 26 febbraio 2024, come sopra rappresentato e, conseguentemente, di approvare, in sua sostituzione, il nuovo testo, di cui all’allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

Richiamata la D.G.R. n. 37-615 del 20 dicembre 2024, recante le disposizioni, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 ed in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti ed ordinanze)

Attestato che, ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura meramente organizzativa interna delle attività istituzionali della Giunta regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

- di modificare il “Regolamento interno di funzionamento della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto della Regione Piemonte”, approvato dalla DGR n. 1-8208 del 26 febbraio 2024, come in premessa rappresentato e, conseguentemente, di approvare, in sua sostituzione, il nuovo testo, di cui all’allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante

e sostanziale;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-3339-2026-All_1-Allegato_RegolamentoGR.pdf

Allegato 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Regolamento interno

di funzionamento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 55

dello Statuto della Regione Piemonte

INDICE

Capo I Disposizione generale

Articolo 1 Oggetto

Capo II Composizione della Giunta

Articolo 2 Nomina dei componenti della Giunta

Articolo 3 Assegnazione delle funzioni ai componenti della Giunta

Capo III Predisposizioni degli atti collegiali

Articolo 4 Proposte di deliberazione

Articolo 5 Disegni di legge, regolamenti e circolari a rilevanza esterna

Capo IV Convocazione delle sedute di Giunta e ordine del giorno

Articolo 6 Sedute ordinarie e straordinarie

Articolo 7 Convocazione e luogo delle sedute di Giunta

Articolo 8 Modalità di convocazione della Giunta Articolo 9 Controllo di legittimità

Articolo 10 Pre-Giunta

Articolo 11 Predisposizione dell'Ordine del Giorno di convocazione della seduta

Capo V Svolgimento delle sedute di Giunta

Articolo 12 Partecipazione alle sedute

Articolo 13 Partecipazione di altri soggetti alle sedute

Articolo 14 Lavori della Giunta

Articolo 15 Votazione

Articolo 16 Verbalizzazione delle sedute

Capo VI Adempimenti successivi alle sedute

Articolo 17 Verbali

Articolo 18 Conservazione dei documenti e pubblicazione delle deliberazioni

Capo I

Disposizione generale

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, dello Statuto, disciplina il funzionamento interno della Giunta regionale e declina le procedure di nomina dei suoi componenti.

Capo II

Composizione della Giunta

Articolo 2 Nomina dei componenti della Giunta

1. Ai sensi degli articoli 50 e 55 dello Statuto della Regione Piemonte, il Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla proclamazione, con proprio decreto, nomina i componenti della Giunta, fra i quali, un Vicepresidente, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella seduta di insediamento.

2. I componenti della Giunta sono nominati, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, dello Statuto, anche al di fuori dei componenti del Consiglio in numero non superiore a tre Assessori, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previsti dalla normativa vigente.

3. Il Presidente della Giunta, preliminarmente alla nomina dei componenti della Giunta non Consiglieri, verifica che non sussista nei loro confronti alcuna delle cause di incandidabilità e di ineleggibilità. Ai fini della nomina, gli interessati devono rilasciare al Presidente una dichiarazione in ordine all'insussistenza di cause di incandidabilità e di ineleggibilità , ovvero, in caso di eventuali cause di incompatibilità, alla disponibilità a rimuoverle entro il termine previsto. Qualora, successivamente alla nomina, l'interessato non provveda alla rimozione delle cause di incompatibilità, il Presidente con proprio decreto lo dichiara decaduto.

4. Qualora, durante il mandato, venga accertata una delle situazioni ostative alla nomina, il Presidente della Giunta invita il componente della Giunta non Consigliere a rimuovere detta situazione entro dieci giorni. Nell'ipotesi in cui l'interessato non vi provveda, il Presidente lo dichiara decaduto con proprio decreto entro i successivi dieci giorni.

5. Qualora un Consigliere regionale nominato componente della Giunta decada dalla carica elettiva, il Presidente ne dichiara l'intervenuta decadenza anche dalla carica di Assessore, ovvero, quando ricorrono le condizioni, ne dispone la nomina quale Assessore esterno.

6. Qualora, successivamente alla nomina degli Assessori, il Presidente della Giunta venga a

conoscenza della sopravvenuta esistenza di alcuna delle condizioni di incandidabilità, di cui all'articolo 7, comma 1, D. Lgs. 31.12.2012 n. 235, provvede all'immediata revoca dell'Assessore che si trovi in tali condizioni.

7. Il Presidente della Giunta può, con proprio decreto trasmesso tempestivamente al Consiglio, revocare in ogni momento gli Assessori nominati.

Articolo 3 Assegnazione delle funzioni ai componenti della Giunta

1. Qualora non vi abbia già provveduto con il decreto di nomina di cui al primo comma dell'articolo 2, il Presidente, entro la prima seduta di Giunta, con proprio decreto, assegna le funzioni agli Assessori, ai sensi del secondo comma dell'articolo 54 dello Statuto.

2. Il Presidente può modificare, con proprio decreto da trasmettere tempestivamente al Consiglio, l'attribuzione delle funzioni degli Assessori.

3. Il Presidente ha facoltà, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, di avocare a sé l'esercizio delle funzioni assegnate, pur in permanenza delle relative attribuzioni.

Capo III Predisposizione degli atti collegiali

Articolo 4 Proposte di deliberazione

1 Le deliberazioni sono proposte alla Giunta regionale per la loro approvazione dal Presidente o dagli Assessori competenti per materia.

2. Le proposte di deliberazione sono sottoscritte, oltre che dall'Assessore proponente, dal Direttore e dal Responsabile di Settore che ne attestano la regolarità amministrativa con espressa dichiarazione inserita nel testo, e dal funzionario estensore.

3. Tutte le proposte di deliberazione sono sottoposte alla preventiva verifica in materia contabile, anche se prive di effetti contabili diretti. Le proposte di deliberazione devono contenere una specifica attestazione da parte del dirigente istruttore ed essere corredate dell'attestazione dell'avvenuta verifica della regolarità contabile, nel rispetto della deliberazione di Giunta regionale che detta disposizioni in materia.

4. Quando lo Statuto o le leggi regionali prevedono l'espressione di pareri delle Commissioni consiliari sui provvedimenti di cui al presente articolo, la relativa richiesta, previa comunicazione in seduta, è inoltrata dall'Assessore competente al Presidente del Consiglio regionale.

5. Le proposte al Consiglio oggetto di adozione nella precedente legislatura possono essere ri-adottate nello stesso testo entro 6 mesi dall'inizio della nuova.

Articolo 5 Disegni di legge, regolamenti e circolari a rilevanza esterna

1. I disegni di legge sono proposti alla Giunta dal Presidente o dagli Assessori competenti per materia, nel rispetto della deliberazione di Giunta regionale che detta disposizioni e modalità procedurali in merito.

2. Le proposte di regolamento e delle circolari a rilevanza esterna sono presentate alla "Direzione della Giunta regionale", al fine di consentirne la distribuzione ai componenti della Giunta e di permettere, altresì, la verifica da parte del Settore competente in materia di attività legislativa in ordine alla legittimità e correttezza giuridico-formale dei predetti atti.

3. Gli atti, di cui al comma 1 e comma 2, sono distribuiti almeno quindici giorni prima della loro approvazione.

4. Su richiesta dell'Assessore relatore, con l'assenso della Giunta, la durata di cui al comma 3 può essere ridotta.

5. I disegni di legge approvati dalla Giunta regionale nella precedente legislatura possono essere riadottati nello stesso testo entro sei mesi dall'inizio della nuova.

Capo IV

Convocazione delle sedute di Giunta e ordine del giorno

Articolo 6 Sedute ordinarie e straordinarie

1. La Giunta si riunisce in via ordinaria di norma una volta alla settimana in un giorno prestabilito.

2. La Giunta può riunirsi in via straordinaria per l'esame di argomenti in casi ritenuti urgenti o che richiedono particolare trattazione.

3. Le sedute, ordinarie o straordinarie, si svolgono preferibilmente in presenza, oppure con le modalità della videoconferenza o in forma mista (in presenza e in videoconferenza).

Articolo 7 Convocazione e luogo delle sedute di Giunta

1. La Giunta è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

2. Ove Presidente e Vicepresidente siano entrambi assenti o impediti, la Giunta è convocata e presieduta da un Assessore a ciò individuato dal Presidente con proprio decreto o dall'Assessore più anziano in età.

3. La Giunta si riunisce normalmente nella propria sede istituzionale, può riunirsi fuori dalla propria sede su disposizione del Presidente. Le sedute in modalità di videoconferenza o mista si intendono svolte nella sede istituzionale della Giunta.

Articolo 8 Modalità di convocazione della Giunta

1. La convocazione delle sedute ordinarie è fatta di norma per via telematica e comunque con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la tempestiva conoscenza ai membri della Giunta, almeno due giorni prima della seduta.

2. Solo in caso di urgenza la convocazione può essere disposta nella stessa giornata, con le modalità di cui sopra.

Articolo 9 Controllo di legittimità

1. Il controllo di legittimità, svolto dal Responsabile e dai funzionari del Settore Segreteria della Giunta regionale, è un controllo giuridico finalizzato a garantire la legittimità, la correttezza e la qualità dell'azione amministrativa a supporto della Giunta e del suo Presidente. Ha natura collaborativa ed è rivolto altresì ad assicurare l'armonizzazione dell'attività amministrativa.

2. Oggetto del controllo sono le proposte di deliberazione della Giunta, ad esclusione degli atti di mero indirizzo politico, già munite dell'attestazione di regolarità amministrativa e contabile e pervenute almeno 5 giorni lavorativi prima della predisposizione dell'Ordine del giorno della seduta di Giunta, salvo diversa disposizione del Responsabile del Settore Segreteria Giunta. Con l'inserimento della proposta nell'ordine del giorno di convocazione, il controllo di legittimità si considera concluso positivamente.

3. L'inserimento di una proposta di deliberazione della Giunta nell'ordine del giorno di convocazione, senza il preventivo controllo di legittimità, può essere richiesto al Presidente soltanto in casi eccezionali di motivata urgenza, di cui si darà atto nel verbale.

Articolo 10 Pre-Giunta

1. Al fine di individuare le proposte di deliberazione e di disegni di legge iscrivibili all'ordine del giorno della seduta, il Direttore della "Direzione della Giunta regionale" convoca, in tempo utile per le seduta di Giunta, una riunione di pre-Giunta con il Dirigente ed i funzionari del Settore competente in materia di Controllo di legittimità sulle proposte deliberative.

2. Alla riunione può partecipare il Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale ed altri soggetti indicati dal Direttore.

3. All'esito dei lavori della pre-Giunta, sono individuate le proposte di deliberazione e di disegni di legge iscrivibili all'ordine del giorno della seduta.

Articolo 11 Predisposizione dell'Ordine del Giorno di convocazione della seduta

1. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente della Giunta ed è predisposto e comunicato dal Settore "Segreteria della Giunta regionale", di norma per via telematica, esclusivamente ai componenti della Giunta. La comunicazione deve avvenire al più tardi nella giornata lavorativa precedente la seduta, oppure nella stessa giornata in caso di convocazione straordinaria.

2. All'ordine del giorno possono essere iscritte proposte di deliberazioni e di disegni di legge, comunicazioni e verbali di sedute precedenti. La relativa documentazione è resa disponibile ai componenti della Giunta regionale.

3. Per ogni punto di discussione, è indicato nell'ordine del giorno il nome dell'Assessore che relaziona su di esso. Nel caso in cui, per motivate ragioni, non sia presente l'Assessore relatore, può riferire il Presidente o altro Assessore a ciò preventivamente incaricato dal relatore stesso. Della suddetta sostituzione viene dato espressamente atto nel verbale della seduta.

4. L'ordine del giorno, per particolari necessità, può essere integrato con un supplemento da portarsi tempestivamente a conoscenza degli Assessori.

5. L'ordine del giorno è comunicato esclusivamente ai componenti della Giunta, i quali ne garantiscono la riservatezza. Dopo lo svolgimento della seduta, l'ordine del giorno definitivo, escluso l'oggetto delle comunicazioni, è reso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente, fatto salvo quanto disposto in materia di riservatezza e di protezione dei dati personali.

Capo V

Svolgimento delle sedute di Giunta

Articolo 12 Partecipazione alle sedute

1. I componenti della Giunta hanno l'obbligo di partecipare alle sedute, salvo i casi di motivato impedimento.

2. L'assenza dalle sedute deve essere comunicata al Presidente e, per conoscenza, alla segreteria del Settore "Segreteria della Giunta regionale", tramite e-mail trasmessa con congruo anticipo rispetto alla data della seduta cui si riferisce.

3. Durante la seduta, è onere di ciascun partecipante segnalare la propria temporanea assenza al Presidente ed al Segretario verbalizzante.

4. La partecipazione in modalità di videoconferenza comporta la responsabilità di ciascun componente all'utilizzo corretto del collegamento audio/video, al fine di garantire, per l'intera durata della seduta, la propria identificazione, la riservatezza dei lavori e la continuità del collegamento, essendo anche sua responsabilità farne rilevare l'interruzione. Il Presidente, qualora vengano riscontrate criticità, può disporre l'interruzione del relativo collegamento telematico.

Articolo 13 Partecipazione di altri soggetti alle sedute

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Vi assistono il Direttore della "Direzione della Giunta regionale", il Dirigente ed i funzionari del Settore "Segreteria della Giunta regionale".

2. Il Presidente può autorizzare la presenza del Capo di Gabinetto del Presidente, dei Sottosegretari e dei soggetti che a norma di legge lo coadiuvano.

3. Il Presidente può autorizzare, anche su proposta dell'Assessore competente, la presenza di

altri funzionari regionali o di soggetti esterni direttamente necessari allo svolgimento dei lavori della Giunta o per fornire chiarimenti in ordine alla trattazione di particolari argomenti.

4. Chiunque partecipi, assista o intervenga alle sedute di Giunta è tenuto al segreto d'ufficio.

Articolo 14 Lavori della Giunta

1. Il Presidente della seduta apre e chiude i lavori, dirige la discussione, adotta ogni atto idoneo a garantire il corretto svolgimento della seduta, concede la facoltà di parlare, pone ai voti le proposte su cui si è aperta la discussione e su cui la Giunta è chiamata a deliberare, proclama l'esito della votazione.

2. Ai funzionari che assistono alla seduta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, è data facoltà di fornire chiarimenti in ordine alla legittimità di ogni proposta di deliberazione, prima della votazione.

3. I componenti la Giunta devono allontanarsi dalla seduta durante la trattazione e la votazione di deliberazioni concernenti affari di interesse proprio, del coniuge o del convivente, di parenti e affini fino al quarto grado.

4. I funzionari e gli altri soggetti autorizzati ad assistere ai lavori, qualora si venissero a trovare in uno dei casi previsti dal suddetto comma, devono allontanarsi dalla seduta.

Articolo 15 Votazione

1. La seduta di Giunta è valida con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. L'Assessore che intende astenersi deve dichiararlo esplicitamente.

2. Quando si tratta di valutazioni o giudizi relativi a persone, le votazioni devono avvenire a scrutinio segreto.

3. Nessun argomento può essere trattato se non è iscritto all'ordine del giorno di convocazione, salvo i casi di motivata necessità e urgenza valutati tali dal Presidente su richiesta dall'Assessore competente.

Articolo 16 Verbalizzazione delle sedute

1. Le funzioni di verbalizzazione delle sedute di Giunta sono svolte di norma dal Responsabile del Settore "Segreteria della Giunta regionale" o da un funzionario dello stesso Settore. In caso di loro assenza o impedimento vengono assicurate dal Responsabile della "Direzione della Giunta regionale".

2. Quando ciò non sia possibile, ovvero quando i suddetti soggetti dovranno allontanarsi dalla seduta, le funzioni di verbalizzazione sono assunte dall'Assessore più giovane di età presente.

Capo VI

Adempimenti successivi alle sedute

Articolo 17 Verbali

1. I verbali delle sedute sono riservati e sono sottoscritti da chi presiede e dal Segretario verbalizzante dopo l'approvazione della Giunta regionale.

2. Nel verbale della seduta dovrà risultare il resoconto sommario attestante la data, l'ora di inizio e di fine lavori, il luogo e le modalità di svolgimento della stessa, le presenze (acquisite agli atti con l'apposizione della relativa firma) e le assenze dei componenti al fine della validità delle sedute, l'indicazione dei partecipanti, l'oggetto delle deliberazioni e dei disegni di leggi approvati, rinviati o ritirati, le comunicazioni e gli altri argomenti trattati.

3. Le proposte di rettifica o modifica approvate sulle proposte delle deliberazioni e dei disegni di leggi sono riportate nel verbale della rispettiva seduta.

4. I verbali si intendono approvati nella seduta nella quale sono inseriti all'ordine del giorno, qualora nessun membro della Giunta chieda rettifiche o integrazioni.

Articolo 18 Conservazione dei documenti e pubblicazione delle deliberazioni

1. I documenti oggetto delle sedute di Giunta sono archiviati e conservati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

2. Le deliberazioni sono pubblicate in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, fatto salvo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali e di riservatezza.